

ACCORDO GENERALE

TRA

ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani, con sede in Roma, via dei Prefetti n.46, c.f. n. 80118510587, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore Antonio Decaro (in seguito "ANCI");

E

CO.N.I.P. - Consorzio Nazionale Imballaggi Plastica, con sede in Gubbio (PG), Via Beniamino Ubaldi snc, iscritto al Registro delle Imprese di Perugia, numero di iscrizione e codice fiscale 02342240542, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Domenico D'Aniello (in seguito "CONIP");

(ANCI e CONIP in seguito anche le "Parti" e la "Parte")

PREMESSO CHE

- a. CONIP agisce, in nome proprio, quale consorzio di produttori di imballaggi in plastica, costituito ai sensi dell'articolo 38 comma 3° lettera a) del d.lgs n. 22/1997, oggi articolo 221 comma 3° lettera a) del d.lgs n. 152/2006, modificato dal d.lgs. 116/2020, al fine di adempiere gli obblighi di riciclaggio e recupero, gli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, nonché l'obbligo del ritiro su indicazione del CONAI dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico;
- b. CONIP ha conseguito il riconoscimento di due sistemi autonomi di gestione dei rifiuti di imballaggio immessi sul mercato dai propri consorziati, costituiti da casse in plastica per ortofrutta (provvedimento Osservatorio Nazionale sui Rifiuti prot. ONR/99/645/R22 del 11/11/1999) e da pallet in plastica (decreti direttoriali prot. 5048 del 6 giugno 2014, prot. 28 del 8 aprile 2016 e prot. 21 del 30 aprile 2020) (in seguito "Casse" e "Pallet");
- c. ANCI, ai sensi del vigente Statuto, è un'associazione senza scopo di lucro che costituisce il sistema di rappresentanza dei Comuni, Città Metropolitane ed enti di derivazione comunale dinanzi agli organi della Pubblica

Amministrazione. ANCI, contribuisce a mantenere alta l'attenzione degli Enti Locali sui sistemi di *governance* ambientale ed, in particolare, si impegna a sostenere le attività di informazione e sensibilizzazione sulle raccolte differenziate.

- d. ANCI ha stipulato un Accordo di Programma Quadro con CONAI, avente decorrenza 01/01/2020 e scadenza 31/12/2024- con relativo Allegato Tecnico per il settore plastica sottoscritto tra ANCI e il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero di Imballaggi in Plastica (in seguito "COREPLA") – al fine di regolamentare il ritiro e avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio di provenienza urbana o comunque conferiti al gestore del servizio pubblico e il pagamento da parte dei consorzi di filiera in favore dei gestori pubblici dei corrispettivi a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio (in seguito "APQ" e "Allegato Tecnico");
- e. ANCI e CONIP, in data 01/07/2015, avevano stipulato analogo accordo - allo stato scaduto - avente a oggetto la disciplina del ritiro dei rifiuti di imballaggio costituiti da Casse e Pallet CONIP, conferiti al gestore del servizio pubblico o da questo comunque intercettati, e le modalità di quantificazione e corresponsione dei corrispettivi a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei relativi rifiuti;
- f. ANCI, CONIP e COREPLA partecipano ai tavoli organizzati da CONAI e finalizzati alla stipula del nuovo Accordo di Programma Quadro, ai sensi dell'art. 224, comma 5, d.lgs. 152/2006, avente le medesime finalità (in seguito "Nuovo APQ");
- g. nell'ambito dei lavori dei tavoli per la stipula del Nuovo APQ, le Parti e COREPLA hanno raggiunto un'intesa per regolamentare – nella fase transitoria, ovvero fino alla stipula del nuovo APQ - la raccolta differenziata dei rifiuti di casse in plastica per ortofrutta di provenienza urbana o comunque conferiti al gestore del servizio pubblico (in seguito "Rifiuti Casse") e il successivo conferimento degli stessi (i) ai Centri di Selezione (in seguito "CSS"), ai Centri Comprensoriali (in seguito "CC") e ad altri impianti ad essi equiparati, oppure (ii) ai riciclatori di tali rifiuti;

- h. in virtù delle richiamate intese, la gestione dei Rifiuti Casse avverrà secondo il seguente schema: (i) CONIP prenderà in carico la totalità (100%) dei Rifiuti Casse presenti nella raccolta differenziata urbana conferiti ai CC (in seguito "Raccolta CC"), e pagherà ai Comuni o ai gestori del servizio pubblico di raccolta differenziata da essi delegati (in seguito, "Convenzionati") gli oneri di raccolta e selezione e i corrispettivi aggiuntivi previsti nelle relative convenzioni (in seguito "Oneri ANCI") sulla totalità del materiale reso disponibile; mentre (ii) COREPLA prenderà in carico la totalità (100%) della raccolta monomateriale sfusa e multimateriale sfuso di Rifiuti Casse conferiti ai CSS e ai CSR/PEPS/RIC (in seguito collettivamente "Raccolta CSS") e pagherà al gestore pubblico gli Oneri ANCI sulla totalità del materiale così raccolto;
- i. sempre secondo le richiamate intese, si prevede che la gestione della Raccolta CSS venga formalizzata, nel rapporto tra ANCI e COREPLA, mediante uno specifico *addendum* all'APQ e all'Allegato Tecnico vigenti, mentre la gestione della Raccolta CC venga formalizzata con un nuovo accordo tra ANCI e CONIP;
- j. con il presente Accordo le Parti intendono, quindi, regolamentare il conferimento e ritiro dei Rifiuti Casse presenti nella Raccolta CC e definire i corrispettivi dovuti da CONIP ai Convenzionati a copertura dei costi di raccolta e selezione e dei costi aggiuntivi;
- k. con il presente accordo le Parti intendono regolamentare anche il conferimento e ritiro dei rifiuti generati dal consumo dei pallet in plastica immessi sul mercato dai consorziati CONIP presenti nella Raccolta CC e definire gli Oneri Anci dovuti da CONIP.

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

1. PREMESSE

Tutte le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Handwritten signatures in black ink, consisting of two distinct scribbles, one larger and more fluid, the other smaller and more angular.

2. FONTI NORMATIVE E PRINCIPI ISPIRATORI

Il presente accordo (Accordo) ha come fonti normative e discipline di riferimento il Decreto Legislativo 3.4.2006 n.152 e successive modifiche e integrazioni, la Risoluzione del Parlamento Europeo 24.05.2012, l'Accordo Quadro ANCI-CONAI 2020/2024 e il relativo Allegato Tecnico imballaggi in plastica, così come integrato per effetto dell'*addendum* di cui in premessa.

3. OGGETTO

L'Accordo disciplina il ritiro, ai fini dell'avvio a riciclo, dei rifiuti di imballaggio costituiti da casse in plastica per ortofrutta (Rifiuti Casse) e da pallet in plastica Conip (Rifiuti Pallet), conferiti ai Convenzionati o da questi comunque intercettati, e le modalità di quantificazione e corresponsione dei corrispettivi riconosciuti da CONIP per i maggiori oneri di raccolta, selezione e costi aggiuntivi (Oneri ANCI).

4. VALIDITA'

L'Accordo sarà valido ed efficace tra le Parti nel solo periodo transitorio decorrente dal 01/01/2023 e fino all'approvazione del Nuovo APQ, e comunque per non più di 3 (tre) anni dalla data della sua sottoscrizione.

5. MODALITA' DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO

L'attuazione dell'Accordo avverrà sulla base di convenzioni da stipularsi fra CONIP e gli Enti di governo del servizio rifiuti ex art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011s.m.i. territorialmente competenti ovvero i Comuni o soggetti da questo delegati (in seguito "Convenzione/i" e "Convenzionato/i").

6. TIPOLOGIE DI FLUSSI E MODALITA' DI CONFERIMENTO

Sono definiti i seguenti flussi di raccolta e conferimento.

RACCOLTA CC

6.1 E' costituita dai flussi di casse per ortofrutta provenienti dalla raccolta differenziata urbana conferiti dai Convenzionati presso i CC.


6.2 I Convenzionati, direttamente o tramite i CC, metteranno a disposizione di CONIP la totalità dei Rifiuti Casse presenti nella raccolta differenziata urbana e la totalità dei Rifiuti Casse rinvenuti negli altri flussi a seguito dell'attività di

selezione (complessivamente, i "Prodotti"), indipendentemente dalla riconducibilità o meno degli stessi all'immesso al consumo dei consorziati CONIP.

- 6.3 CONIP, tramite le proprie imprese consorziate aventi i requisiti e le autorizzazioni di legge (in seguito "Consorziato/i"), provvederà a ritirare dal Convenzionato o presso il CC indicato dal Convenzionato, la totalità (100%) dei Prodotti, e curerà il loro avvio a riciclo tramite proprie imprese Consorziate.
- 6.4 I Convenzionati, direttamente o tramite i CC, metteranno a disposizione di CONIP che tramite i propri Consorziate ritirerà e avvierà a riciclo, anche i Rifiuti-Pallet, ma limitatamente a quelli immessi sul mercato dai propri consorziati e dunque muniti dell'apposita marcatura "Conip".
- 6.5 I Prodotti presenti nei diversi flussi verranno resi già selezionati, sfusi o pressati e comunque pesati nell'impianto di partenza, salva la possibilità per i Consorziate CONIP di riscontro all'impianto di destino.
- 6.6 I Prodotti dovranno soddisfare i requisiti qualitativi di cui alla Specifica Prodotto allegata alle Convenzioni locali.
- 6.7 La Convenzione potrà prevedere quantitativi minimi per il ritiro.
- 6.8 Per i Prodotti resi al Convenzionato saranno dovuti i corrispettivi indicati al successivo art. 7.

RACCOLTA CSS

- 6.9 E' costituita dai flussi di raccolta differenziata monomateriale sfusa e multimateriale sfusa di Rifiuti Casse conferiti ai CSS o ai CSR/PEPS/RIC.
- 6.10 Le Parti danno atto che in virtù delle intese ANCI-COREPLA-CONIP e dell'addendum all'accordo ANCI-COREPLA di cui in premessa, e comunque con il consenso di CONIP, la totalità (100%) dei Rifiuti Casse presenti nella Raccolta CSS saranno presi in carico da COREPLA che pagherà ai Convenzionati gli Oneri ANCI sulla totalità dei Rifiuti Casse così raccolti e conferiti.
- 6.11 Per effetto di quanto sopra, CONIP viene espressamente esonerato da qualsiasi obbligo e responsabilità in relazione alle Raccolte CSS.



7. CORRISPETTIVI

I corrispettivi unitari dovuti ai Convenzionati a copertura dei costi della raccolta, della selezione e dei costi aggiuntivi, saranno quelli di seguito stabiliti:

<i>Tipologia e attività</i>	<i>contributo unitario Raccolta</i>	<i>contributo unitario Selezione</i>	<i>corrispettivi aggiuntivi (regole AT Corepla)</i>
<i>RD monomateriale sfuso</i>	190 euro/ton		
<i>Altri flussi</i>	90,64 euro/ton	100 euro/ton	40,81 euro/ton (1)
NOTE: (1) <i>Pressatura come riportato su accordo Anci/Conai/Corepla</i>			

Tutti i corrispettivi sopra indicati saranno sempre franco partenza e si riferiscono al materiale conforme a quanto indicato nella Specifica Prodotto inserita nelle Convenzioni locali.

Tutti i corrispettivi saranno annualmente aggiornati al fine di tener conto delle variazioni dei prezzi al consumo, nella seguente misura tra le parti concordata: 2/3 del NIC dell'anno precedente.

8. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Salvo diversa pattuizione fra le parti, anche in considerazione dei quantitativi conferiti, i Convenzionati emetteranno fatture mensili nei confronti di CONIP, sulla base delle prefatture emesse da CONIP stesso.

I pagamenti avranno a mezzo bonifico bancario con scadenza 60 (sessanta) gg d.f.f.m..

9. OBBLIGHI

Gli obblighi a carico delle Parti vengono di seguito specificati e integrati:

- (i) i Convenzionati sono obbligati a conferire i Prodotti a CONIP, secondo le modalità definite al precedente art. 6 e nella Convenzione;



- (ii) CONIP, tramite i propri Consorziati, è obbligato a ritirare i Prodotti resi disponibili dal Convenzionato, secondo le modalità definite al precedente art.6 e nella Convenzione, salva la possibilità di prevedere quantitativi minimi;
- (iii) CONIP è obbligato a riconoscere i corrispettivi e costi aggiuntivi definiti al precedente art. 7 per tutti i quantitativi di Prodotti resi dal Convenzionato, nel rispetto delle modalità definite al precedente art. 6 e nella Convenzione;
- (iv) le Parti sono obbligate a fornirsi reciprocamente tutte le informazioni e dati utili a valutare al meglio l'andamento della raccolta e del ritiro, oltre che ad assicurare l'efficienza ed efficacia del sistema.

10. DISCIPLINA CONTROVERSIE

Qualora dovessero insorgere controversie tra le parti o tra le stesse e i Convenzionati e/o le Imprese Consorziato, aventi ad oggetto l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'esecuzione del presente Accordo e delle convenzioni e/o accordi attuativi dello stesso, le parti si obbligano a esperire un tentativo obbligatorio di conciliazione prima di adire la via giudiziale, a pena di improcedibilità, secondo la procedura di Negoziazione assistita prevista e disciplinata dagli artt. 2-11 del D.L. n.132 del 10.09.2014, convertito con modificazioni dalla Legge n.162 del 10.11.2014, o promuovendo la procedura di Mediazione prevista dal D.Lgs. n.28 del 04.03.2010.

11. PRIVACY


Le parti si concedono reciprocamente il diritto a trattare i rispettivi dati personali e ogni altro dato di cui dovessero venire a conoscenza nell'attuazione del presente Accordo, con facoltà di comunicarli anche ai Convenzionati e Consorziati.

Letto, confermato e sottoscritto a GUBBIO, il 01/02/2023

ANCI

Il Presidente

Antonio Decaro



CO.N.I.P.

Il Presidente

Domenico D'Aniello

